

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

p.c. Spett.le Ministero della transizione ecologica
Commissione tecnica PNRR- PNIEC
Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma
compniec@pec.mite.gov.it

p.c. Spett.le Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
Via di San MIChele, 22 00153 Roma,
ss-pnrr@pec.cultura.gov

Rif. Oggetto: “[ID_VIP: 7839] SANTERAMO IN COLLE (BA) – MATERA (MT): *Progetto di un impianto agrovoltaiico (CO₂) ^2 di potenza pari a 11,66 MW e relative opere di connessione, da realizzarsi in Basilicata e in Puglia, nei territori di Matera (MT) e Santeramo in Colle (BA).*
Procedimento ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 - VIA
Proponente: ASP Viglione S.r.l. Parere”

Riscontro al parere ricevuto dal MiC il giorno 21/12/2023 Numero Prot. 0029208 – P.

Nel presente documento la scrivente procederà a controdedurre quanto affermato dal relatore del MiC, rendendosi disponibile fin d’ora ad un’audizione per eventuali approfondimenti e ulteriori chiarimenti, al fine di poter dissipare qualsiasi ulteriore dubbio.

Il parere negativo del relatore del MiC deriva da un’analisi e da dei conseguenti “considerato”, priva di riscontri oggettivi e palesemente in contrasto con la normativa e la realtà di progetto.

Le considerazioni riportate nel parere presentato, si possono sintetizzare nei seguenti punti:

Punti di natura tecnica e legislativa, di seguito riscontrati puntualmente dal proponente:


1. *Il progetto insiste su aree vincolate per legge: Tratturi e Masseria Viglione;*
2. *Le opere del Cavidotto e le opere della S.E. Utente insistono su aree vincolate per legge;*
3. *L’analisi dei territori contermini evidenzia criticità e interferenze con beni tutelati;*
4. *Il progetto è nel buffer delle Chiese Rupestri del Materano (Sito Unesco);*
5. *Progetto non idoneo in riferimento al dl n.50/2022 e ss.mm.ii;*
6. *Progetto presentato in PAUR con pareri negativi di ARPA Puglia e Comune di Santeramo in Colle;*
7. *Progetto di dubbia coerenza con i requisiti di cui alle Linee Guida sugli impianti Agrivoltaiici, così come delineato nei pareri allegati.*

Riscontro Punto 1: “Il progetto insiste su aree vincolate per legge: Tratturi e Masseria Viglione”

Nel parere si afferma che:

“Alcune particelle catastali ricadenti nell’intervento ricadono nei perimetri di aree vincolate ope legis ai sensi dell’art. 142 del Codice, area dotata di particolare rilevanza in quanto asse stradale coincidente con la via Appia: (Regio Tratturo Melfi Castellaneta e Tratturello Santeramo – Laterza).”
Tale affermazione che in tutto il parere viene ripetuta diverse volte e trasformata, a seconda del contesto in cui il MiC decide di inserirla, da *“alcune particelle.... catastali ricadenti nell’intervento ricadono nei perimetri di aree vincolate ope legis”* ovvero *“il progetto... ricade nei perimetri di aree vincolate ope legis ...”*.

Si rimanda il lettore alla visione della corposa documentazione tecnica o anche solo alla planimetria su ortofoto PPTR - Distanze del Progetto dalle aree contigue/lontane, che di seguito per facilità di lettura si riporta, per verificare oggettivamente che il progetto presentato si trova fuori da tutti i perimetri di aree vincolate ope legis presenti.



Si ribadisce di come l'impianto, non solo non intercetta il BP del PPTR della masseria Viglione, ma ricade all'esterno anche della relativa fascia di rispetto (UCP del PPTR). Così come per l'UCP della fascia di rispetto del tratturello Santeramo-Laterza. In queste aree sono presenti esclusivamente le opere riguardanti la pomoteca (piantumazione di essenze mediterranee) e l'area di ristoro a servizio della mobilità lenta. Opere, non solo consentite, ma addirittura auspiccate dalle NTA del PPTR. Tali opere intendono tra l'altro riqualificare quest'area di intersezione tra i due tratturi.

Stesso dicasi per le opere di connessione che riguardano, esclusivamente per il cavidotto interrato, un ulteriore contesto del PPTR, attraversando l'UCP delle Componenti culturali e insediative relativamente al Tratturo Melfi Castellaneta e relativa fascia di rispetto. Questa tipologia di opera è **espressamente consentita** dal Piano Paesaggistico Pugliese (PPTR) all'articolo 81 comma 2 lett. a7) e all'articolo 82 comma 2 lett. a7). Entrambi gli articoli suddetti specificano che **sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.**

Il proponente in fase di progettazione ha scrupolosamente applicato le norme di disciplina del piano redatte anche dal MiC, che consentono l'attraversamento in interrato del Tratturo.

Le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 06/2022 a pagina 19 riportano che *“Un sistema agrivoltaico può essere costituito da un'unica “tessera” o da un insieme di tessere, anche nei confini di proprietà di uno stesso lotto, o azienda. Le definizioni relative al sistema agrivoltaico si intendono riferite alla singola tessera.”*

Nel progetto in esame, una parte del lotto e non l'impianto agrivoltaico, più precisamente la tessera di sola parte agricola adiacente all'impianto agrivoltaico in oggetto, confina a sud con la SP 140 che coincide con l'antico Regio Tratturello Santeramo-Laterza.

Per tale motivo questo tratto di strada è ricompreso negli Ulteriori Contesti del PPTR come Testimonianze della Stratificazione Insediativa (art.143, comma 1, lett. e del Codice) nello specifico Aree appartenenti alla rete dei Tratturi. Parte del lotto, di conseguenza, rientra nell'Area di Rispetto del Tratturo (per legge in vigore in regione Puglia buffer di 100 m). Queste aree rientrano, dunque, tra le Componenti culturali e insediative (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice / art. 74 del PPTR).

Il tratto della SP 140 è anche parte dell'ulteriore contesto Strade Panoramiche, (art. 143, comma1, lett. e del Codice) delle Componenti dei Valori Percettivi del PPTR.

Il progetto in esame **non prevede l'installazione di moduli fotovoltaici nell'area di rispetto del tratturo** (Componenti culturali e insediative) ed in linea con quanto raccomandato dalle NTA del PPTR della Regione Puglia, al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi, non sarà alterata l'integrità visuale dell'area né modificata la destinazione d'uso.

A progetto verrà inoltre rinfittito e valorizzato un **uliveto** già presente in situ, verrà mantenuto e valorizzato un **vigneto** storico ad alberello esistente e, nella parte rimanente, verrà sperimentata la coltivazione di un **nocciolo** sotto la supervisione della facoltà di agraria dell'Università degli Studi di Bari.

Se tali piantumazioni agricole dovessero essere per qualsiasi motivo di impedimento all'approvazione del progetto agrivoltaico presentato, il proponente si rende fin da ora disponibile ad eliminarle dal progetto presentato e a non realizzarle.

Inoltre, anche la parte del lotto situata all'incrocio tra la SP 140 e la SP 176 fa parte dell'Area di rispetto dei siti Storico culturali, in quanto nel buffer previsto, dalla normativa della Regione Puglia, di 100 m attorno alla Masseria Viglione e rientra tra le Componenti culturali e insediative (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice / art. 74 del PPTR) e, quindi, fa parte degli Ulteriori Contesti del PPTR.

Anche in questo caso si sta parlando della tessera adiacente all'impianto agrivoltaico che non prevede nessuna installazione di moduli fotovoltaici ma, altresì, in linea con le indicazioni del Piano Regionale, una sua riqualificazione paesaggistica promuovendo opere che consentano una fruizione pubblica della stessa (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.).

In particolare, in questa parte del lotto verrà realizzata una Pomoteca mediterranea e un'area di sosta e ristoro a servizio della rete regionale della mobilità lenta e la visuale della Masseria non verrà minimamente intaccata dall'opera, come si può vedere dalle numerose documentazioni e simulazioni prodotte ed allegate alla documentazione di progetto alle quali si rimanda per ulteriori approfondimenti:


- *A16.4.27 SimulazioneImpattoVisivo;*
- *A16.4.30 IntervisibilitàViglione;*
- *A16.4.24 RilievoFotograficoStatoDeiLuoghi;*
- *A16.4.31 StudiImpattiCumulativi.*

Il buffer stabilito dalla normativa del PPTR Puglia, che circonda la Masseria Viglione, è interessato esclusivamente dalla Pomoteca, e tutta la fascia del tratturo mantiene l'aspetto di area alberata, anzi, come già descritto, i frutteti presenti verranno ulteriormente valorizzati. Anche per tale realizzazione a scopo pubblico e ad esclusivo carico del proponente, qualora fosse ritenuta in qualche modo di impedimento all'approvazione del progetto agrivoltaico presentato, il proponente si rende fin da ora disponibile ad eliminarla dal progetto in parola.

In definitiva, le opere impiantistiche relative al progetto agrivoltaico in esame (installazione dei moduli e relative strutture e aree a destinazione agricola) sono tutte esterne all'area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art 143, comma 1, lett. e, del Codice).

A completamento di quanto sopra esposto si riporta la planimetria su ortofoto PPTR con le distanze del progetto dalle zone contigue/lontane (Area Vasta) sottoposte a vincoli dalla quale emerge che l'area dell'impianto agrivoltaico in esame è un'area esente vincoli.

Planimetria su ortofoto PPTR scala 1:50.000
Distanze del Progetto ID VIA 522 - ASP Viglione srl dalle zone contigue/lontane (Area Vasta) sottoposte a vincoli



- UCP - Prati e pascoli
- BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)
- UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
- Area Frapposta tra SIC e ZPS nei territori di Laterza e Castellaneta
- Sito di rilevanza naturalistica SIC-ZPS Alta Murgia 1T9 120007

Andando più nello specifico, il progetto che il proponente si è prefissato di realizzare, nell'area di rispetto della Masseria Viglione, si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e al risparmio, e in particolare, in linea con le indicazioni del Piano Regionale, il progetto intende operare una riqualificazione paesaggistica dei luoghi e promuovere opere che consentano la fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, sensibilizzazione ai temi dell'ambiente e del paesaggio, fruibilità della natura e del territorio) e sempre in linea con le prescrizioni del PPTR, in questa parte del lotto si propone la realizzazione di una Pomoteca mediterranea e un'area di sosta e ristoro a servizio della rete regionale della mobilità lenta: secondo il PPTR della Regione Puglia, l'area della Masseria Viglione si trova all'intersezione tra la Ciclovía Francigena e la Ciclovía dei Borboni.

Il progetto, dunque, si inserisce perfettamente all'interno della pianificazione regionale, contribuendo, con fondi privati, alla realizzazione della Rete Regionale della Mobilità lenta. La Pomoteca sarà destinata per una parte a colture orticole e a specie officinali e per la maggior parte a Pomoteca mediterranea, alla collezione altresì di specie arboree autoctone da frutto da clima mediterraneo, divise in cinque aiuole, a scopi didattici e ricreativi. L'area di sosta e ristoro sarà realizzata tramite percorsi in terra stabilizzata circondati da alberi di olivo per l'ombreggiamento dei fruitori e completata con rastrelliere per biciclette, panchine, fontane e pannelli informativi sulla storia dell'area, in particolare sulla Masseria Viglione e sulla via Appia. In altre parole, si prevede che l'area torni alla sua antica funzione di area di sosta e ristoro per moderni viandanti (ciclisti, turisti, amanti di sport all'area aperta), in piena armonia con la vocazione del contesto in cui il progetto si colloca e con i piani di tutela del territorio.

Inoltre, gli interventi previsti risultano in linea con le politiche strategiche di rigenerazione urbana e rurale del PNRR, andando a riqualificare e valorizzare un'area rurale mediante servizi per la collettività.

Riscontro Punto 2: *“Le opere del Cavidotto e le opere della S.E. Utente insistono su aree vincolate.”*

Per quanto riguarda le opere di connessione alla rete del Distributore, esse consistono nella posa di un cavidotto lungo la SP 176 fino all'intersezione con la SP 140, che sarà costeggiata fino al raggiungimento della stazione di trasformazione AT/MT e di raccolta AT e, successivamente, alla stazione Alta Tensione Matera Jesce di Terna S.p.A. Quest'ultimo tratto, che rappresenta il confine meridionale del territorio di Santeramo in Colle, ricade all'interno delle Strade a valenza paesaggistica (art. 143, comma 1, lett. e del Codice / art. 85 del PPTR), facendo, quindi parte delle Componenti dei Valori Percettivi, categoria Ulteriori Contesti del PPTR (art. 84). Ricade, inoltre, all'interno delle Testimonianze della Stratificazione Insediativa (art. 143, comma 1, lett. e del Codice), nello specifico Aree appartenenti alla rete dei Tratturi e relativa area di rispetto (trattasi del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta), e area di rispetto dei siti Storico culturali, per ciò che concerne l'intersezione della SP 176 e SP 140 dove è ubicata la Masseria Viglione.

Rientra, dunque, tra le Componenti culturali e insediative (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice / art. 74 del PPTR) e, quindi, fa parte degli Ulteriori Contesti del PPTR.

Tutte le opere previste in cavidotto interrato sono progettate in area buffer ma su strade esistenti e quindi sono tutte opere previste ed ammissibili dalla normativa della Regione Puglia e dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) vigente, all'Art. 81 comma 2, a7: *“Misure di Salvaguardia e di Utilizzazione per le Testimonianze della Stratificazione Insediativa “a7: [...] è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;[...]”*.

Il territorio Lucano verrà solamente interessato nel tratto di attraversamento della SP 140, al fine di consentire il collegamento con la stazione RTN “Matera”. Per quanto riguarda il PPR della Regione Basilicata, questo tratto di strada è parallelo al Regio Tratturo Melfi Castellaneta, corrispondente al n. 21 della Carta dei tratturi, tratturelli, bracci e riposi, che viene individuato come Bene Archeologico-Tratturi ai sensi dell'art. 10 del Dlgs n.42/2004.

Per quello che riguarda le Componenti dei Valori Percettivi, **l'intervento, che consiste nella posa di cavidotti interrati, non inciderà in alcun modo sull'integrità visiva del paesaggio.** Trattandosi di opere interrate, con limitati movimenti terra, esse non vanno a incidere sul paesaggio e non rientrano tra le opere non ammissibili di cui all'art. 82 comma 2. Al contrario, alla lettera a7 viene specificato come risultino ammissibili tutti gli impianti di rete se interrati sotto strada esistente ovvero in **attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.** Proprio nell'ottica di ridurre l'incidenza delle operazioni di scavo, per quanto concerne la posa del cavo AT, e per l'attraversamento della SP 140 e del tratturo, **sarà effettuata la trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.), che consente di evitare scavi a cielo aperto, riducendo, quindi, l'impatto dell'intervento sul suolo.** Per quanto concerne il **Piano Paesaggistico Regionale della Regione Basilicata**, l'opera lo interessa nel tratto di attraversamento della SP 140, e come detto **l'attraversamento sarà effettuato evitando scavi a cielo aperto, per avere il minor impatto possibile sull'area.** Per quanto attiene alla **stazione di trasformazione (ovvero la S.E. Utente)**, la stessa è posizionata al di fuori dell'area di rispetto del tratturo. L'intervento previsto, dunque, risulta compatibile con le indicazioni prescritte dal PPTR; pertanto, anche l'area definita per la sottostazione è un'area esente da vincoli. Si ricorda inoltre l'applicabilità dell'ultimo provvedimento, la sentenza del **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 59, del 9 gennaio 2013 Beni culturali. Vincolo archeologico del suolo tratturale (Protocollo N. 00059/2013REG.PROV.COLL. N. 02002/2012 REG.RIC.).** *La legislazione regionale di settore, risalente alla legge n. 9 del 1997 (ed il relativo regolamento attuativo che prescrive una fascia di rispetto non inferiore a 15 metri), e gli orientamenti della giurisprudenza in materia (che ha stabilito che l'area vincolata di interesse*

archeologico è solo quella dove insiste il tratturo e che l'assenso della Soprintendenza, necessario per l'attraversamento dello stesso, non riguarda la localizzazione dell'opera bensì la fase esecutiva, sicché tale profilo non è condizionante per il rilascio dell'Autorizzazione Unica) **hanno limitato l'area d'interesse archeologico relativamente ai tratturi esclusivamente al suolo tratturale.** Si ribadisce pertanto che il progetto in esame non ha nessuna interferenza con il suolo tratturale. Per quanto esposto, le opere relative alla connessione in cavo interrato e l'ubicazione della cabina S.E. vicina alla stazione Terna Jesce relative al progetto agrivoltaico in esame sono tutte opere compatibili con il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia e al Piano Paesaggistico Regionale della Regione Basilicata.

A supporto di quanto esposto sull'ubicazione della S.E. Utente, si riporta un parere favorevole del 2013, di approvazione di un parco eolico nella stessa area della stazione S.E. Utente, in territorio lucano (Proponente: Meltemi Energia srl, Riferimento: Verbale Riunione Conferenza dei Servizi del 22/01/2013, "Autorizzazione per la Costruzione e l'esercizio di parco eolico per la produzione di energia elettrica nel comune di Matera"). Come da succitato verbale, di cui di seguito si riporta un estratto, è la stessa Soprintendenza a richiedere lo spostamento della Stazione Utente in prossimità della Stazione Terna, proprio per mitigare l'impatto paesaggistico, trattandosi di area nelle vicinanze di insediamento produttivo e già compromessa paesaggisticamente. Quindi la scelta dell'area di ubicazione della Stazione Utente, è pienamente rispondente a quanto richiesto anche dal PPR Basilicata.

- la terza conferenza di servizi, tenutasi in data 22 ottobre 2012 a seguito dell'avvenuto sopralluogo e dell'espressione del parere positivo da parte della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici, è stata aggiornata per dar modo alla società di predisporre in dettaglio e renderne edotti gli enti interessati dal procedimento, la proposta di un possibile spostamento della stazione utente in prossimità della stazione Terna, con la riduzione, dai 2,00 km previsti a circa 100 mt., del cavidotto in A1, proposta fatta propria dai partecipanti alla conferenza in quanto migliorativa ai fini della tutela delle valenze paesaggistiche ed ambientali;

- nel corso del procedimento è stata prescritta, nel giudizio favorevole di compatibilità ambientale, la riduzione del numero di aerogeneratori da 10 a 9, con l'eliminazione dell'aerogeneratore denominato A01 e la realizzazione, ai fini dell'accesso al sito, dell'attraversamento del tratturo Gravina - Matera secondo la modalità in rilevato.

A questo punto l'arch. Labella dà lettura del verbale relativo alla conferenza di servizi del giorno 22 ottobre 2012, i cui contenuti erano già stati esplicitati nella premessa e chiede alla società di illustrare brevemente la nuova proposta progettuale.

I presenti confermano i contenuti del succitato verbale.

L'ing. Guastamacchia, in rappresentanza della società, illustra la nuova soluzione progettuale consistente, come già anticipato nella precedente conferenza di servizi, nello spostamento della stazione utente nelle immediate vicinanze della SE denominata "Matera" e nella riduzione del percorso del cavidotto in AT da 2,00 km ad appena 100 mt, soluzione migliorativa dell'impatto dell'impianto sull'ambiente.

L'arch. Labella dà atto, come già evidenziato nel precedente verbale dai partecipanti alla relativa conferenza di servizi, che tali variazioni progettuali non sostanziali incidono positivamente sul conseguimento della tutela delle valenze paesaggistiche ed ambientali in quanto l'ubicazione della stazione utente in prossimità della SE interessa terreni nelle immediate vicinanze di aree destinate agli insediamenti produttivi e già compromesse paesaggisticamente dalla presenza delle infrastrutture di Terna.

Stralcio parere favorevole Parco Eolico Meltemi srl

Estratto del Verbale Riunione Conferenza dei Servizi del 22/01/2013, Proponente: Meltemi Energia srl

Si evidenzia inoltre l'ultimo provvedimento della Regione Puglia del 2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 18-12-2023, "DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2023, n. 1629 D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. e DGR n. 1302/2012 - Procedura di V.I.A. interregionale relativa alla realizzazione di un parco eolico nel Comune di Altamura (opera principale) e Matera (opere di connessione alla RTN) costituito da n. 4 aerogeneratori per una potenza complessiva di 12 MW - Proponente: GAIA S.r.l. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale", con il quale un progetto di un impianto eolico con connessione interrata direttamente sul tratturo e direttamente sulla via Appia e


allacciato sulla stessa Stazione Terna Jesce del progetto del proponente ha ottenuto giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

Riscontro Punto 3: "L'analisi dei territori contermini evidenzia interferenze con beni tutelati"

La planimetria su ortofoto PPTR riportante le distanze del progetto dalle zone contigue/lontane (Area Vasta) sottoposte a vincoli dall'impianto agrivoltaico e dalla stazione S.E. utente conferma la mancanza di impatti di qualsiasi tipo e la totale invisibilità da tutti i punti vincolati verso l'impianto e la S.E. in oggetto e dall'impianto stesso e dalla S.E. verso tutti i punti vincolati.

Si ribadisce altresì che, con il decreto DL 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", viene abrogato il comma 2 dell'art. 30 del DI 77/2021 (come convertito dalla Legge 108/2021), che prevedeva il parere obbligatorio, ma non vincolante, del MiC in caso di autorizzazione di impianti contermini ad aree sottoposte a tutela paesaggistica. Inoltre, è abrogata, ogni disposizione in materia di aree contermini ai sensi delle Linee Guida nazionali sull'autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili che sia incompatibile con le nuove disposizioni.

Planimetria su ortofoto PPTR scala 1:50.000
Distanze SSE Utente 20/150 kV Utente dalle zone contigue/lontane (Area Vasta) sottoposte a vincoli



ASP Viglione Srl Tabella di sintesi delle distanze dell'impianto dalle zone contigue/lontane (Area Vasta) sottoposte a vincoli				
Comune	Componenti -UCP	Distanza Minima Dal Sito Viglione [m]	Distanza Minima Stazione di trasf. e cond. MT/AT	Segnalate da Mibac
Santeramo in Colle (BA)	Masseria Viglione	100	4.223	x
Santeramo in Colle (BA)	Masseria e Jazzo Torretta	3.042	3.972	x
Santeramo in Colle (BA)	Masseria e Palazzo DeLaurentis	3.735	1.783	x
Santeramo in Colle (BA)	Jazzo DeLaurentis	3.976	3.196	x
Santeramo in Colle (BA)	Masseria Jacoviello	4.687	2.547	
Santeramo in Colle (BA)	Jazzo Sava	5.453	2.807	x
Santeramo in Colle (BA)	Pedali Serra Morsara/Jazzo Morsara	2.720	5.171	x
Santeramo in Colle (BA)	Masseria DiSanto	2.741	6.470	x
Laterza (TA)	Masseria Pugliese	2.342	3.739	x
Laterza (TA)	Masseria Chiancone	955	4.279	x
Laterza (TA)	Masseria Mingo Lella	876	5.662	x
Laterza (TA)	Masseria PietroTucci	2.788	7.029	
Laterza (TA)	Masseria Rodogna	3.135	6.977	
Laterza / Santeramo in	Gravina di Laterza, vallone delle Rose e della Silica	1.584	648	x
Santeramo in Colle (BA)	Via Appia	100	185	x
Santeramo in Colle (BA)	SP 140 Strada a valenza paesaggistica	100	185	x
Santeramo in Colle (BA)	Regio Tratturo Melfi - Castellaneta	100	185	
Santeramo in Colle (BA)	Regio tratturello Santeramo in Colle Laterza	100	4.423	
Laterza (TA)	Area Frapposta tra SIC e ZPS nei territori di Laterza e Castellaneta	100	2.613	x
Santeramo in Colle (BA)	Sito di rilevanza naturalistica SIC-ZPS Alta Murgia 1T9 120007	2.412	1.266	x
Santeramo in Colle (BA)	Prati e pascoli	2616	1655	
Santeramo in Colle (BA)	Vincolo Idrogeologico	2.412	1495	

Il proponente ha presentato diversi studi di impatto visivo, da e verso l'impianto in progetto, dimostrando un **risultato di impatto visivo nullo**, ed ai quali si rimanda per maggiori approfondimenti:

- A16.4.27 SimulazioneImpattoVisivo;
- A16.4.31 StudiImpattiCumulativi;
- A3.4.04 StudiImpattiCumulativiElabAnalisi;
- A16.4.24 RilievoFotograficoStatoDeiLuoghi;
- A16.4.30 Intervisibilit Viglione;
- A3.4.21 DistanzaImpiantoPuntiVincolati”.

Per il territorio lucano da pag. 8 in poi sono stati riportati nel parere i seguenti punti vincolati in area vasta:

“- D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett. B) “I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondit  di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi:

- Cod. BP142b_012, INVASO DI SAN GIULIANO, DM 21 settembre 1984 (GU n. 265 del 26 settembre 1984). D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. C) I fiumi, I torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti;
- Cod. BP142C_574, Pantano di lesce, Pantano di S. Candida, Vallone di Lessa inf. n.569 Tutelato ex lege come fiume o torrente;
- Cod. BP142c_575, Fosso San Giorgio inf. n. 574, Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n. 199 del 28/08/1900;”

Si evidenzia che i beni ambientali presenti nei territori contermini in ambito lucano richiamate dal relatore hanno le seguenti distanze dal progetto:

- **l'invaso di San Giuliano** si trova ad una distanza di **oltre 20 km** dal sito in esame.
- **il Pantano di lesce**, si trova ad una distanza di **oltre 4 km** dal sito in esame.
- **il Pantano di S. Candida**, si trova ad una distanza di **oltre 3,7 km** dal sito in esame.
- **il Vallone di Lessa**, si trova ad una distanza di **oltre 3,9 km** dal sito in esame.
- **Il Fosso San Giorgio**, si trova ad una distanza di **oltre 4 km** dal sito in esame.

Ed ultima segnalazione del Relatore “All’interno del buffer è presente: un **albero monumentale-BP143am_008** Albero monumentale, Salice Bianco; presso la località Masseria Monte Grosso di 370 cm di circonferenza e alto 14 m”.

Dimostrata l'assenza di impatto visivo, non è chiaro come si possa evidenziare l'interferenza dell'impianto con un albero monumentale presente in area vasta e sito ad una distanza rilevante dall'area di progetto (5400 metri), essendo noto che l'impatto sulle componenti paesaggistiche risulta impercettibile con l'aumentare della distanza. Si segnala, inoltre, che in precedenti pareri, lo stesso MiC aveva confermato l'assenza di impatto visivo dell'impianto in oggetto. Se ne riportano alcuni stralci a titolo di esempio:

- [...] in quanto, anche se l'impatto visivo dell'impianto dai principali punti di vista risulta modesto, [...] (parere del 02/10/2020)
- La realizzazione dell'impianto proposto sia stato progettato tenendo conto delle caratteristiche e della storia e del paesaggio agrario di riferimento, prevedendo filari di mandorli, essenza tipica dei luoghi, frapposto alle file di pannelli e sia adeguatamente mimetizzato con siepi di lentisco al contorno, e ulteriormente occultato dalla presenza di 100 mt di frutteto, [...] (parere del 05/10/2020)

Nei suddetti pareri il MiC, a seguito di analisi della documentazione progettuale, confermava il modesto impatto visivo addirittura per le aree contermini all'impianto. Per completezza, si precisa che gli esiti negativi di quei pareri MiC erano legati, principalmente, alla presunta sottrazione di suolo agricolo. Motivazione, evidentemente, non più ammissibile data l'attuale politica di incentivazione dell'agrivoltaico quale impulso alla transizione ecologica.

Si riportano di seguito tutte le affermazioni che contrastano con quanto precedentemente affermato e riportate dallo stesso MiC in altre parti del parere relativamente ai beni tutelati presenti nell'area vasta:

- “1.2 b) ESISTENZA DI BENI TUTELATI OPE LEGIS AI SENSI DELL’ART. 10 C. 1 (CON INDICAZIONE DELLO STATO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 12 DEL CODICE)”
“Non sono in possesso di questa Soprintendenza elenchi che permettano di individuare beni tutelati ope legis ai sensi dell’articolo 10, comma 1.”
- “1.2 c) VINCOLI O PREVISIONI VINCOLANTI DERIVANTI DA NORME DI PIANO PAESAGGISTICO, PIANO REGOLATORE OVVERO DI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVI ALLA INDIVIDUAZIONE E TUTELA DI BENI ARCHITETTONICI E/O DI BENI ARCHEOLOGICI.”
Non si è in possesso della documentazione necessaria per individuare eventuali beni architettonici tutelati dalla pianificazione urbanistica vigente.”
- “1.3 Beni archeologici
Non si è in possesso della documentazione necessaria per individuare eventuali segnalazioni archeologiche tutelate dalla pianificazione urbanistica vigente.»
- “1.1.b) PRESENZA DI AREE VINCOLATE OPE LEGIS AI SENSI DELL’ART. 142 DEL CODICE (BUFFER 50 HTOT AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 54/2015)
 - D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett. G) “foreste e boschi”: Nessuna
 - D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett. H) “le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”: Nessuna”
- “1.1.d) NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO GRAVANTI NELL’AREA D’INTERVENTO: Nessuna”
- “1.1.f) SEGNALAZIONE DI EVENTUALI NUOVE PROPOSTE DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, REGIONALI O MINISTERIALI, IN ITINERE, GIÀ PUBBLICATE ALL’ALBO PRETORIO

COMUNALE, PER LE QUALI, VIGE IL REGIMEN DI CUI ALL'ART. 146, COMMA 1) DEL CODICE (BUFFER 50HTOT): Nessuna"

- "1.3.b) ESISTENZA DI BENI TUTELATI OPE LEGIS AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, CAMMA 1 (CON INDICAZIONE DELLO STATO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DEL CODICE):Nessuno"
- "2.2. Beni architettonici 2.2.a) Nell'area in esame non sono presenti beni tutelati architettonici."

Infine giova riportare la sentenza del TAR Puglia, Lecce, I^a Sezione, 14.12.2011, n. 2156, secondo cui *"non sono ammissibili aprioristiche interdizioni estese ad intere porzioni di territorio, dovendosi comunque operare, anche nelle ipotesi in cui si tratti di aree di particolare pregio ambientale e/o paesaggistico, un bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti (da un lato i valori, come detto, di carattere ambientale/paesaggistico, dall'altra quelli alla produzione di energia nonché alla salubrità ambientale)"*. A parere del proponente la valutazione che si deve tenere in considerazione è che il progetto non è locato all'interno della perimetrazione di nessun vincolo ma ai margini dell'area buffer, vicino ad un'area industriale e ad una stazione Terna progettata per garantire l'immissione di energia da fonte rinnovabile di cui ne è stato autorizzato recentemente l'ampliamento. Inoltre, in relazione all'interferenza del progetto con le aree L.R. 54/2015, a seguito dell'analisi condotta si esclude impatto negativo su tutte le suddette componenti.

Il Proponente si dichiara disponibile a valutare una alternativa progettuale per il percorso del cavidotto volta a tutelare il bene culturale interessato, qualora venisse suggerita dal MiC.

Riscontro Punto 4: *Il progetto è nel buffer delle Chiese Rupestri del Materano (Sito Unesco).*


L'impianto agrivoltaico in oggetto dista dal sito storico delle Chiese Rupestri del Materano più di 9 km e ad oltre 8,6 km dal perimetro del Parco delle chiese rupestri. La distanza di 6,7 km, che in realtà è di 7 km, alla quale fa riferimento il MiC è la distanza tra il margine del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano e l'impianto agrivoltaico. Nella documentazione prodotta dal proponente esiste un'analisi di intervisibilità rispetto al margine del Parco (7 km). Lo studio presentato (A16.4.30_IntervisibilitàViglione) conferma quanto espresso anche dai modelli di elevazione digitali prodotti: l'impianto non risulta visibile dal punto di interesse a causa dell'orografia del sito che ostacola la visuale e della lontananza dal sito e conseguentemente questo implica che non vi è neanche cumulo visivo tra impianto agrivoltaico ed il sito Unesco.

Inoltre, sullo stesso argomento riportato molte volte all'interno del parere del MiC e per togliere qualsiasi dubbio, il proponente vuole approfondire di seguito l'argomento, sia per gli aspetti legali sia per quelli di indirizzo presi in un passato recente sia dall'ABAP della città metropolitana di Bari che dall'ABAP della Basilicata. In particolare, l'area dell'impianto come visto precedentemente non risulta essere tra le aree non idonee, identificata come tale dalla Regione Puglia con RR n.24 del 30/12/2010 e tramite la vincolistica del PPTR, approvato nel 2016, alla cui redazione ha partecipato anche il MiC.


Nelle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) e nella corposa documentazione cartografica di cui il PPTR è composto, non si fa menzione del vincolo legato al Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano che, si ricorda, è stato istituito con Legge Regionale n.11 del 3 aprile del 1990.

Il MiC non ha, in altre parole, ritenuto di vincolare l'area al confine tra i comuni di Santeramo e Matera.

Di seguito si riporta uno stralcio dello studio di intervisibilità svolto da cui si dimostra quanto esposto e a cui si rimanda per dettagli.



Intervisibilità tra il Parco e l'area impianto



Intervisibilità tra il Parco e la sottostazione

Stralcio Carta di Intervisibilità

A conferma di quanto sopra evidenziato, si riporta di seguito quanto deciso dal Comune di Matera, in un analogo procedimento del 2019, correttamente e come previsto dalla normativa, e quanto confermato in altro procedimento dalla Regione Basilicata nel 2020:

In data **18 Dicembre 2019** con **protocollo 212476** il comune di Matera rispondendo ad una domanda di assoggettabilità alla VIA di un'altra azienda proponente per un impianto ubicato in zona Jesce ad una distanza di 4,5 km, inferiore a quella del progetto in oggetto, che ricordiamo essere pari a 7 km dal margine del parco dei "I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera", affermava:

1. *"L'intervento risulta ricadere in posizione esterna alla perimetrazione del Parco delle Chiese Rupestri dei Sassi di Matera, nonché sito Patrimonio Unesco (IT670) dal quale dista circa 4,5 km dal confine settentrionale."*
2. *"In relazione alle prescrizioni di cui all'allegato C della L.R. 54/2015, ed in particolare al buffer di 8000 m dalla perimetrazione del Parco delle Chiese Rupestri, dagli studi di intervisibilità che accompagnano il progetto si evince che non sussistono correlazioni visive tra il sito di impianto ed il Parco delle Chiese Rupestri dei Sassi e del sito Unesco."*
3. *"Con riguardo alle emergenze storico ambientali dell'insediamento di Torre Spagnola...e Serra D'alta...la distanza dell'impianto risulta essere rispettivamente di 3,4 km e 5,6 km e pertanto la perimetrazione dell'impianto, comprensiva del cavidotto e della cabina di trasformazione, non ha interferenze visive con i beni storici innanzi citati".*

In data **17/02/2020** con **prot. 0028128/23AE** il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata - Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura esprime il parere positivo con prescrizioni, relativamente alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 MW **non agrivoltaico** distante circa 7 km dal sito Unesco e quindi in area buffer. Nel proprio parere positivo con prescrizioni, conferma che una distanza superiore a km 5 risulta assolutamente compatibile a garantire la conservazione del sito dei "Sassi e delle Chiese Rupestri". Più precisamente il parere recita: *"... Omissis... Dall'esame/valutazione della documentazione attualmente prodotta, l'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, rilevando distanze superiori ai 5 km delle aree di progetto dal perimetro del Parco Archeologico, Storico, Naturale delle Chiese Rupestri del Materano nonché dalle ZSC, ZPS e nuovi pSIC di RN2000 Basilicata; Per quanto di propria competenza esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 20 MW, da realizzarsi in agro del Comune di Matera [...] subordinandolo all'osservanza delle prescrizioni/indicazioni ed alla redazione degli studi sopra espressi [...]"*.

Il proponente concorda con entrambe le risposte date sia da parte del Comune di Matera che dalla Regione Basilicata e in allegato nei documenti: **"A16.4.02.c_AnalisiIntervisibilità;"** e **"A16.4.02.b_SimulazioneImpattoVisivo"** riporta le analisi e gli studi effettuati a conferma del fatto che non si riscontrano motivi ostativi all'intervento in progetto, né nell'area direttamente interessata dal vincolo.

A tal proposito giova citare anche la recente sentenza del TAR Puglia secondo cui *"non sono ammissibili aprioristiche interdizioni estese ad intere porzioni di territorio, dovendosi comunque operare, anche nelle ipotesi in cui si tratti di aree di particolare pregio ambientale e/o paesaggistico, un bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti (da un lato i valori, come detto, di carattere ambientale/paesaggistico, dall'altra quelli alla produzione di energia nonché alla salubrità ambientale)"* (Rif. TAR Puglia, Lecce, I^a Sezione, 14.12.2011, n. 2156).

A parere del proponente la valutazione deve tenere che il progetto non è locato all'interno della perimetrazione del sito Unesco ma ai margini dell'area buffer, vicino ad area industriale e ad una stazione deputata all'immissione di energia da fonte rinnovabile di cui è stato autorizzato l'ulteriore ampliamento. Ne deriva la piena compatibilità, per quanto riguarda i valori visivi e percettivi, con il Parco archeologico storico-naturale delle Chiese rupestri del materano, vista la lontananza dal sito, la particolare orografia dei luoghi e le scrupolose misure di mitigazione previste.

Si rimanda per ulteriori approfondimenti ai file allegati alla presente:

- *A16.4.30_IntervisibilitàViglione;*
- *A16.4.01_StudioImpattoAmbientale (nello specifico cap. 2g, 3a, 3f, 3g, 5)";*
- *A16.3.51_ConformitàSchedeAmbitoPPTR.*

Riscontro Punto 5: Progetto non idoneo in riferimento al D.L. n.50/2022 e ss.mm.ii.

A parere del proponente nel parere del MiC si interpreta in modo non adeguato la normativa nazionale vigente riportando di fatto un parere non coerente con la stessa; immaginiamo che il relatore del MiC intendesse riferirsi al Decreto Legislativo relativo alle aree idonee e, quindi, all'unico strumento di legge vigente per verificare la propria interpretazione.

La normativa che disciplina l'individuazione delle aree idonee è rappresentata dal D. Lgs. n. 199/2021. In particolare, all'articolo 20, comma 8 lettera c-quater), successivamente aggiornato dall'art. 6 del D.L. n. 50/2022 ed ancora per ultimo dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, dove all'art. 47 vengono modificate le distanze di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela e portate a 500 m per gli impianti fotovoltaici e a 3 km per gli impianti eolici.

Il decreto-legge specifica che il vincolo della fascia di rispetto vale solo ai fini della presente lettera e non per tutta la normativa vigente: *"c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. **Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata** considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di **cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici**. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387."*

In ultimo giova riportare anche l'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, comma 7 che di seguito riportiamo: *"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee."*

Si rimarca che il proponente ha presentato il progetto in esame proprio alla luce del fatto che l'area dell'impianto non risulta essere tra le aree non idonee, così come identificate dalla Regione Puglia con Regolamento Regionale n.24 del 30/12/2010, e tramite la vincolistica del PPTR.

Si richiama inoltre una recente sentenza del TAR PUGLIA, (Lecce, Sez. II – 16 febbraio 2023, n. 251) che si pronuncia sulla emergente necessità di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con quelle di interesse ambientale alla transizione ecologica, in modo tale da non ostacolare il raggiungimento dell'obiettivo della più ampia diffusione delle energie prodotte da fonti rinnovabili, coerentemente con l'indirizzo politico di derivazione europea volto ad incentivare un sistema di produzione energetica più sostenibile.

Riscontro Punto 6: Progetto presentato in PAUR con pareri negativi di ARPA Puglia e Comune di Santeramo in Colle:

Il proponente ha chiesto l'archiviazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e la contestuale sospensione del procedimento di Autorizzazione Unica presentati nel 2019 perché, in accordo con i sopravvenuti cambi normativi è sembrato più opportuno ripresentare il progetto in sede di VIA Nazionale al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Si vuole comunque ricordare ed evidenziare che il Settore Energia della regione Puglia (A.U. Regionale) con "Prot. AOO_159 / 07 / 09 / 2020 n°6077" ad oggetto:

"Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di potenza nominale di 11,18 MWe denominato "(CO2)2 - progetto di mandorleto sperimentale a meccanizzazione integrale e a gestione di precisione, con possibilità di riutilizzo delle acque reflue tramite modulo sperimentale Desert, consociato con impianto fotovoltaico_ SanteramoB", sito nel territorio comunale di Santeramo in Colle (BA), nonché delle opere ed infrastrutture connesse

Procedibilità dell'istanza"

Ha espresso il seguente parere:

*"Con riferimento all'istanza telematica di **Autorizzazione Unica in oggetto**, acquisita al prot. n.1357 del 25/02/2020, e facendo seguito alla nota prot. n.5471 del 31/07/2020 con la quale la scrivente Sezione comunicava la procedibilità dell'istanza «ferme restando le valutazioni relative al procedimento di VIA incardinate presso la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali e la integrazione della "Relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore", di cui al punto 4.3.19 dell'Allegato alla D.D. n.1/2011», **si conferma la procedibilità della stessa considerando che la società, con nota pec del 13/08/2020 acquisita al prot. n.5856 del 14/08/2020, ha trasmesso quanto richiesto.**"*

Quindi, il progetto, per quanto riguarda l'Autorizzazione Unica della Regione Puglia, ha ottenuto la procedibilità; tale autorizzazione è ad oggi sospesa in attesa del provvedimento di VIA, come previsto per legge.

In merito all'affermazione che "l'ARPA Puglia e il Comune di Santeramo in Colle abbiano espresso pareri negativi", si rimanda a tal proposito ai documenti allegati al progetto ("A3.4.31_DeliberaGiuntaComuneSanteramoinColle", e "A3.4.32_ParereArpa") dei quali si riporta una breve sintesi:

A3.4.31 DeliberaGiuntaComuneSanteramoinColle:

Con il Verbale della Giunta Comunale Nr. 106 del 17/09/2020 pubblicato regolarmente all'albo pretorio dello stesso comune e trasmesso regolarmente e come richiesto anche alla commissione PAUR, conferma il parere positivo all'intervento.

In sintesi si riporta un estratto:

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

"OGGETTO: PROGETTO DI MANDORLETO SPERIMENTALE A MECCANIZZAZIONE INTEGRALE E A GESTIONE DI PRECISIONE CONSOCIATO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRADA PROVINCIALE N. 176, C. DA BOVE SNC E LOCALITÀ VIGLIONE SANTERAMO IN COLLE. APPROVAZIONE PROPOSTA DI MISURE COMPENSATIVE E SCHEMA DI CONVENZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE: Vista la proposta di deliberazione in oggetto e visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 quali risultano dai documenti originali depositati; Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi; Con voti espressi in forma palese per appello nominale favorevoli all'unanimità

DELIBERA: Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la proposta n. 109 del 15/09/2020 stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali;

PROPOSTA N. 109 del 15/09/2020:

LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che; la società ASP VIGLIONE srl, Partita IVA - C.F.: 08384870724, ha presentato, il 24/02/2020, richiesta di Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27bis D.Lgs. 152/2006, per il progetto di mandorleto sperimentale a meccanizzazione integrale e a gestione di precisione, con possibilità di riutilizzo delle acque reflue tramite modulo sperimentale Desert, consociato con impianto fotovoltaico, località Viglione, nel comune di Santeramo in Colle.....CONSIDERATO che il progetto si propone di:

- recuperare la redditività attesa dai terreni conservando la propria vocazione agricola;
- creare nuovi modelli di economia per l'agricoltura facendo convergere e convivere, sulla stessa area, moderne coltivazioni autoctone e produzione di energia da fonte rinnovabile.....

.....RITENUTO che:

il progetto avrà sicuramente una ricaduta positiva a livello ambientale, economica e sociale per la comunità di Santeramo in Colle;

il comune di Santeramo in Colle intende favorire la realizzazione di progetti che tendano alla riqualificazione del territorio e al rafforzamento di un'economia basata sull'agricoltura;

il comune di Santeramo in Colle intende favorire la diffusione di impianti a fonti

DELIBERA..... DI ACCOGLIERE le proposte presentate dalle società ASP VIGLIONE srl, acclarate al protocollo del Comune al n. 4783 del 26/02/2020 nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica di cui in premessa”.

Di seguito sintesi del parere dell'ARPA

A3.4.32 ParereArpa

In realtà l'ENTE ARPA PUGLIA nel proprio parere scrive: “[...] alla luce della documentazione integrativa predisposta dalla Società in epigrafe e pubblicata in data 01/12/2020 sul Portale Ambientale della Regione Puglia, si espone quanto segue: “Per quanto attiene la richiesta di approfondimento in materia di impatti cumulativi, [...] si è preso atto delle risultanze di cui al documento integrativo WO5J9P3_Relazione Impatti Ambientali, che approfondisce l'analisi degli indicatori ambientali [...] giungendo ad una previsione di impatti ambientali attesi positivi (17/20) o neutri (3/20) e nessuno negativo. In relazione a quanto richiesto in relazione alle aree di cantiere, si è preso atto di quanto rappresentato nella tavola ES9 "Scavi e Cavidotti" (24/II/2020) allegata al "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" (ott. 2020), che si ritiene esaustiva. [...] **Tenuto conto delle integrazioni fornite e del bilancio ambientale derivante dalle misure di mitigazione proposte, si rappresenta che non sussistono ulteriori motivi ostativi di carattere ambientale alla realizzazione dell'intervento, ...”**

Riscontro Punto 7: Progetto di dubbia coerenza con i requisiti delle Linee Guida sugli impianti Agrivoltaici, così come delineato nei pareri allegati"

Entrando nel merito del riscontro al parere del MiC, giova evidenziare che il progetto presentato è un Impianto **agrivoltaico avanzato a zero consumo di suolo**, in particolare si evidenzia che:

- Il progetto è frutto del contratto di ricerca pluriennale, in corso, con il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, applica l'invenzione industriale "ARBOR", una tecnologia agrivoltaica di ultima generazione (brevetto UNIBA n. 102022000016317) frutto dell'accordo di ricerca, che consente zero consumo di suolo agricolo, vantaggi funzionali dei pannelli FV sulla coltura frutticola e vantaggi funzionali del frutteto sui pannelli FV;
- la tecnologia ARBOR è un sistema colturale ed energetico, del quale sono stati dimostrati significativi effetti positivi sul consumo di suolo e sulla stabilizzazione delle prestazioni produttive, energetiche ed ambientali; la quantificazione di 20 indicatori ambientali, infatti, ne ha dimostrato l'incremento dei crediti di carbonio e dei bioindicatori di Natura 2000, la riduzione della dispersione ambientale di azoto, il mantenimento degli habitat avifaunistici;
- il progetto è incardinato in due Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro: quello in "Biodiversità, Agricoltura e Ambiente", attivo dal 30° ciclo (2013-), del quale il Prof. Salvatore Camposeo è membro del Collegio dei Docenti e Tutor Accademico e quello interdisciplinare in "Gestione Sostenibile del Territorio" interateneo con il Politecnico di Bari, attivo dal 36° ciclo (2020-);
- il progetto prevede la messa a dimora di un mandorleto a meccanizzazione integrale e la sua gestione agronomica in regime di Agricoltura Ecosostenibile, applicando i criteri del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Puglia;
- il progetto applica i principi ed i metodi propri dell'Agricoltura di Precisione, grazie all'utilizzo del modulo QUANTUM (brevetto UNIBA n. 10202000007297) che, monitorando i nutrienti in arrivo nelle acque irrigue, permette un risparmio di concime azotato dell'ordine del 30%, ed il frazionamento dei nutrienti in funzione del ritmo di asportazione della coltura.

Si evidenzia che nella nota tecnico-scientifica presentata a firma del Prof. Salvatore Camposeo dell'Università degli studi di Bari, Dipartimento Agro-Ambientali e Territoriali:

A14.1 Relazione Rispondenza Requisiti MITE Riservato", al quale si rimanda per tutti gli ulteriori approfondimenti del caso, è stato esaminato in dettaglio la rispondenza del progetto in epigrafe ai requisiti indicati nelle Linee Guida in materia di impianti *agrivoltaici* pubblicate dal MITE nel mese di giugno del 2022, con l'obiettivo di rappresentare l'effettiva ottimizzazione delle prestazioni dell'impianto, considerando sia la dimensione energetica sia quella agronoma.

Come facilmente appurabile il risultato di queste analisi confermano che il progetto agrivoltaico in esame è un **Impianto agrivoltaico avanzato**, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e ss. mm.:

- i) adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
- ii) prevede la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola

per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Conclusioni

Si è dimostrato con la presente controdeduzione, avvalorata da prove oggettive, evidenziando e richiamando leggi nazionali e regionali in vigore e con numerose relazioni e studi prodotti, che il progetto agrivoltaico presentato:

1. Come visto ai precedenti punti 1, 2, e 5, le opere di progetto relative all'area di sedime dell'impianto agrivoltaico sono in aree esenti da vincoli, mentre le opere di connessione sono in cavidotto interrato su strade esistenti, non comportano impatto visivo e sono consentite dalle normative regionali e nazionali.

Non esistono criticità nelle aree contermini: tutti i siti segnalati si trovano ad una distanza importante sia dal sito del progetto che dalla stazione S.E. utente e si è provveduto a presentare uno studio dettagliato e completo sulla possibile intervisibilità con tutti i punti segnalati e sui possibili impatti visivi, con il risultato di un impatto visivo nullo.

2. La distanza effettiva dell'impianto rispetto al sito storico delle Chiese Rupestri è tale da non generare nessun impatto, evidenziando anche che l'impianto agrivoltaico in oggetto dista rispetto al sito vero e proprio delle Chiese rupestri più di 9 km e a oltre 8,6 km rispetto al perimetro del parco delle chiese rupestri, e che la distanza di 7 km di cui parla il MiC è in realtà la distanza tra il margine del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano e l'impianto agrivoltaico.

A supporto di questo si sono inoltre richiamati pareri positivi emessi in altri procedimenti presentati con ubicazione dei progetti distanze uguali e minori dal sito in esame, dall'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, della Regione Basilicata e dal Comune di Matera, evidenziando con pareri favorevoli distanze superiori ai 5 km delle aree di progetto dal perimetro del Parco Archeologico, Storico, Naturale delle Chiese Rupestri del Materano.

3. È stata riscontrata l'affermazione MiC sul fatto che il progetto fosse in area non idonea in quanto ad una distanza *entro 500 m dai Beni culturali dei due Tratturi e dalla Masseria Viglione della parte impiantistica produttiva e della Stazione Utente dal Tratturo e pertanto si dichiara la non-idoneità ai sensi del dl n.50/2022 e ss.mm.ii.*

Il proponente ha richiamato la legge in vigore, ricordando che all'art. 7 dello stesso decreto viene riportato che: *"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee."*

Il proponente ha presentato il progetto in esame proprio alla luce del fatto che l'area dell'impianto non risulta essere tra le aree non idonee, così come identificata tale dalla Regione Puglia che, con R.R. n.24 del 30/12/2010, e tramite la vincolistica del PPTR approvato nel 2016, e in base a quanto riportato al richiamato comma 7 dell'art. 199/2021 relativo alle aree idonee.

4. È stata riscontrata l'affermazione che alcuni enti della Regione Puglia, nella fattispecie ARPA e Comune di Santeramo in Colle, avessero espresso parere negativo e degli stessi riportati i pareri favorevoli che sono presenti nella documentazione di progetto inviata al MITE e al MiC.
5. È stata riscontrata l'affermazione relativa alla non conformità con il rispetto delle linee guida sugli impianti agrivoltaici pubblicati dal MiTE per l'impianto in progetto, confermando che il progetto in esame è un Impianto agrivoltaico avanzato, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e ss. mm.

Cassano delle Murge 22/01/2024

Cordiali Saluti
Sunelectrics Srl

Marco Frascà

(Responsabile Sviluppo Progetti)

*(documento informatico firmato digitalmente
ai Sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*